



REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 9050 Reg.Ric.
SEZIONE III QUATER Anno 2004

composta dai Magistrati:

MARIO DI GIUSEPPE	Presidente
CARLO TAGLIENTI	Consigliere estensore
UMBERTO REALFONSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9050/2004 proposto da AVVEDUTO MARIA SALVATRICE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernani D'Agostino e Colnago Giorgio presso lo studio dei quali in Roma, Via Ugo de Carolis n. 64 ha eletto domicilio

CONTRO

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge Via dei Portoghesi, 12 Roma, e

CONTRO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Direttore Generale pro- tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto prot. N. 5738/P/C10 del 22 luglio 2004 di esclusione della ricorrente dal concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica, del relativo bando di concorso riservato per titoli ed esami pubblicato nella G.U. n. 10 del 6 febbraio 2004;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

visti gli atti tutti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 19 luglio 2004 il Consigliere Carlo Taglienti;

uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Con ricorso notificato il giorno 08/09/2004 e depositato il 17/09/2004 successivo AVVEDUTO MARIA SALVATRICE, insegnante di religione, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica, coinvolgendo nell'azione impugnatoria anche il relativo bando.

Deduce:

1) violazione della legge 18 luglio 2003 n. 186, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà travisamento : premesso che l'esclusione è motivata con la carenza del periodo di servizio richiesto, non avendo maturato il quarto anno di servizio entro

l'anno scolastico 2003/2004, assume la ricorrente che l'Amministrazione non ha considerato, erroneamente, il periodo di servizio maturato entro la data di scadenza del bando (7 marzo 2004); contesta altresì la clausola del bando che richiede la maturazione dei quattro anni entro l'anno scolastico 2002/2003.

2) Violazione della legge 18 luglio 2003 n. 186; eccesso di potere per illogicità e per travisamento: l'Amministrazione ha illegittimamente circoscritto la valutabilità del servizio a quello prestato nelle scuole statali o paritarie, escludendo le scuole materne comunali.

Risulta formalmente costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione.

Alla pubblica udienza del 19 luglio 2006 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe una insegnante di religione cattolica impugna il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esame a posti di insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, basato sulla mancanza dell'anzianità di servizio richiesta.

Infatti l'Amministrazione, in applicazione della legge 18 luglio 2003 n. 186 ha chiesto la maturazione dei quattro anni di servizio continuativo entro l'anno scolastico 2002/2003.

La ricorrente assume invece che, in base alla legge, si sarebbe dovuto tenere conto dell'anzianità maturata entro la data di scadenza del bando, e cioè entro il 7 marzo 2004.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Invero il primo comma dell'art. 5 della l. 186/2003 afferma che il primo concorso bandito dopo l'entrata in vigore della legge stessa è riservato agli insegnanti che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci.

Evidentemente tale anzianità deve essere maturata entro la data in cui si è perfezionata la volontà legislativa, e cioè entro la data di entrata in vigore della suddetta legge.

In assenza infatti di precisazione al riguardo è ragionevole ritenere che i requisiti debbano essere posseduti appunto entro la fine di luglio 2003; tanto più in quanto trattasi di riserva (a sanatoria) del primo concorso a soggetti in servizio da un prestabilito numero di anni.

Pertanto appare legittima la clausola di bando che ha indicato l'ultimo anno scolastico utile nell'anno scolastico 2002/2003.

Non avendo la ricorrente maturato i quattro anni entro detto anno scolastico, appare irrilevante la questione posta col secondo profilo in ordine alla pretesa validità del servizio maturato presso scuole comunali.

Considerata l'attività processuale dell'Amministrazione appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III
quater, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 luglio
2006.

Il Presidente

MARIO DI GIUSEPPE

Il Consigliere estensore

CARLO TAGLIENTI